Camera di Commercio
Ferrara

Contributi alle imprese della provincia di Ferrara per corsi di formazione in lingue straniere

(Allegato 1 alla deliberazione della Giunta camerale n. 66 del 21 maggio 2008)

BANDO APERTO DAL 16 GIUGNO 2008 al 31 DICEMBRE 2008

---

1. PREMESSA

Nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Camera di Commercio di Ferrara intende sostenere ed incentivare, attraverso l'erogazione di contributi, la partecipazione a corsi di formazione in lingue straniere da parte di imprenditori (titolare, legale rappresentante, amministratore, socio d'impresa), dirigenti d'azienda e dipendenti di imprese della provincia di Ferrara.
Il contributo viene concesso applicando:

- le disposizioni previste dal regime *"de minimis"* così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 379 del 28/12/2006)*;
- le disposizioni previste dal regime *"de minimis"* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1535/2007 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 337 del 21/12/2007)**.

2. FONDI MESSI A DISPOSIZIONE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La somma stanziata per l'erogazione dei contributi ammonta a **euro 25.000.**

3. INTERVENTI FINANZIABILI

La partecipazione a corsi di formazione diretti all'apprendimento delle lingue straniere.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare richiesta per ottenere i contributi:

- le imprese e loro consorzi, con sede legale e unità operativa nella provincia di Ferrara.

5. CASI DI ESCLUSIONE

Sono escluse dall'ammissione al contributo:

- le imprese che risultino inattive;
- le imprese che non risultino in regola con le iscrizioni al Registro delle imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività;
- le imprese che, per le stesse voci di spesa, beneficino di altri finanziamenti o contributi pubblici.

N.B.: è consentita la presentazione di una sola domanda a valere sul presente bando.

6. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse al contributo camerale le spese, al netto di IVA, sostenute nel periodo **dall'1 luglio 2008 al 28 febbraio 2009** per corsi di formazione in lingue straniere di imprenditori (titolare, legale rappresentante, amministratore, socio d'impresa); dirigenti d'azienda; dipendenti.
Saranno ammesse a contributo esclusivamente le seguenti spese:

- costi del personale docente e di iscrizione al corso;
- spese di trasferta del personale docente.

Le spese dovranno essere riferite a corsi organizzati, riconosciuti, patrocinati o finanziati da:

- Stato, CEE, Regioni, altri Enti pubblici, sistema camerale italiano, Enti privati a partecipazione pubblica, Università, Associazioni di categoria, Consorzi, Cooperative e gruppi associati strettamente collegati alle Associazioni di categoria, imprese in possesso di apposito decreto autorizzativo o di accredito regionale o specifico provvedimento dell'Amministrazione provinciale.

Non saranno ammesse a contributo:

- spese relative a corsi la cui durata risulti essere inferiore a n. 50 ore, non frazionabili;
- spese relative a corsi di formazione in lingua italiana.

Sarà consentito al massimo un 20% di assenze rispetto alle ore complessive del corso.

7. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo riconoscibile è pari al **50%** dell'importo complessivo delle spese sostenute (al netto IVA), sino ad un massimo di **1.000 euro** ad impresa. Potranno comunque beneficiare del contributo camerale interventi il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a 500 euro.

8. PRIORITÀ

Nel caso di partecipazione ai corsi da parte di imprenditori (titolare, legale rappresentante, amministratore, socio d'impresa), l'importo del contributo massimo erogabile ai sensi del precedente punto 7. **viene elevato fino a 2.000 euro.**

9. AVVIO E TERMINE DELLE ATTIVITA'

Le attività di cui al paragrafo 3 dovranno essere effettuate dall'1 luglio 2008 al 28 febbraio 2009.

10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Modalità di compilazione

La domanda di contributo, da redigere su apposito modulo (in distribuzione agli sportelli della Camera di Commercio e scaricabile dal sito www.fe.camcom.it), dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
Alla domanda dovrà essere allegata:

- copia del programma dettagliato del corso, con l'indicazione delle relative date di frequenza.

Trasmissione delle domande

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente:

- **per posta,** con raccomandata A/R, al seguente indirizzo
  Camera di Commercio di Ferrara
  Ufficio Promozione
  Via Borgoleoni, 11 – 44100 Ferrara
  indicando sulla busta la dicitura *"Domanda di contributo per la formazione in lingue straniere";*
- **per via telematica,** con sottoscrizione digitale, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio:
  protocollo@fe.legalmail.camcom.it

E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda. Le domande inviate anzitempo non saranno prese in considerazione. Nel caso di trasmissione mediante **lettera raccomandata**, farà fede la data del timbro postale di spedizione. Nel caso di trasmissione **per via telematica**, saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande inviate **da una casella di posta elettronica certificata.**
La Camera di Commercio di Ferrara non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Le domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad

integrazione della domanda. Il mancato invio della stessa, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

Termine per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate a partire **dal 16 giugno 2008 e fino al 31 dicembre 2008.**

La Camera di Commercio di Ferrara si riserva la possibilità di decretare con provvedimento dirigenziale la chiusura anticipata del bando in caso di esaurimento dei fondi a disposizione, nonché l'eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale dei fondi a disposizione. In questo secondo caso sarà altresì valutata l'opportunità di un prolungamento delle scadenze per la realizzazione degli interventi e per la presentazione della documentazione di rendiconto.

11. ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

L'ammissione al contributo avverrà sino a esaurimento dei fondi disponibili sulla base dell'ordine di spedizione delle domande, previa verifica della sussistenza di tutti gli elementi richiesti dal presente bando.

Tra tutte le domande aventi la stessa data di spedizione sarà operato un riparto proporzionale delle risorse che risulteranno ancora disponibili dopo aver soddisfatto tutte le richieste di contributo ammesse con data precedente.

Entro 60 giorni dall'avvio del procedimento, l'Ufficio competente, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari (articoli 4 e 5) e della completezza della documentazione allegata alla domanda, provvederà a redigere la graduatoria sulla base dell'ordine cronologico derivante dalla data di spedizione. Nel corso dell'istruttoria, sarà facoltà dell'Ufficio avvalersi dell'assistenza di esperti, richiedere integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata, assegnando all'azienda interessata un termine perentorio, di norma fissato in 10 gg. lavorativi dalla ricezione della comunicazione, per la risposta. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intenderà definitivamente non ammessa al contributo. La Camera di Commercio di Ferrara si riserva, inoltre, la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo.

Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari o riduzione di importo in sede di esame delle rendicontazioni finali, la Camera di Commercio, tenuto conto dell'entità delle risorse resesi disponibili e del numero di domande inizialmente escluse per esaurimento dei fondi, si riserva la possibilità di procedere all'istruttoria delle istanze giacenti secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto delle modalità di concessione del contributo, provvedendo contestualmente, con determinazione dirigenziale, a fissare nuovi termini di ammissibilità delle spese e di presentazione delle rendicontazioni finali, secondo la tempistica prevista dal presente bando.

Ai sensi della legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato al Segretario Generale.

12. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione degli incentivi sarà subordinata alla verifica del soddisfacimento delle condizioni previste dal presente bando e avverrà una volta completate le operazioni istruttorie di cui al precedente articolo 11. Istruttoria e concessione del contributo.

In sede di erogazione si provvederà alla riquantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate ed all'eventuale aggiornamento dell'elenco delle imprese ammesse.

13. RENDICONTAZIONE

Le rendicontazioni finali dovranno essere presentate utilizzando l'apposito modulo tassativamente entro 90 giorni dalla conclusione del progetto.

Alle rendicontazioni finali dovrà essere allegata copia della documentazione giustificativa della spesa, debitamente quietanzata, ovvero accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, o, in alternativa, con liberatoria del fornitore.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà indicare, altresì, la regolarità dei pagamenti del Diritto annuale e la regolarità contributiva come previsto dalle vigenti norme.

Non saranno in ogni caso ammesse rendicontazioni riportanti costi interni o costi di personale.

Il termine per la liquidazione del contributo è pari a 45 giorni dal ricevimento della documentazione di rendiconto.

**** Definizione degli aiuti "de minimis"***

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 379/5, del 28 dicembre 2006. Il regime di aiuti "de minimis" consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare 100.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" non si applica ai seguenti aiuti (cfr. art. 1 Reg. CE 1998/2006): 1) aiuti nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato; 2) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 3) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada; 4) aiuti concessi ad imprese in difficoltà.

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

***** Definizione degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo***

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1535/2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 337/38, del 21 dicembre 2007. Tale regime consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali. Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" nel settore agricolo non si applica ai seguenti aiuti (cfr. art. 1 Reg. CE 1535/2007): 1) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; 2) aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 3) aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione; 4) aiuti concessi ad imprese in difficoltà.

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".